

Reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/06/2021

Il reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per somme rilevanti può comportare squilibri finanziari: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, nella delib. n. 91/2021/PRSE, depositata lo scorso 9 giugno.

Ed infatti, l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria per periodi non brevi e per importi che rimangono significativi rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale; tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce, pertanto, comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della "regola aurea" di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento (art. 119, sesto comma, Cost.)

Al riguardo, la Corte rammenta come l'art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e l'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*) consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, esclusivamente per "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n.19/2020/PRSP; n. 63/2019/PRSP).

In particolare, come noto, l'art. 222 del TUEL prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di legge delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta; sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.